

Sentenza n. 25/2018 pubbl. il 24/02/2018

RG n. 159/2017

Repert. n. 30/2018 del 24/02/2018

- reclamanti -

contro

FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE

- reclamato -

nonché contro

FONDAZIONE ENASARCO,



- reclamato -

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Trento,
Sezione distaccata di Bolzano

Oggetto: reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n. 46/2017 del
Tribunale di Bolzano – Sezione fallimentare di data
18.07.2017/02.08.2017

Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'08.11.2017 con assegnazione
del termine perentorio del 12.12.2017 per il deposito di memorie difensive e
del 10.01.2018 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore delle parti appellanti:

*Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e
difesa:*

*- nel contraddittorio del curatore avv. Mauro Pojer, con studio in Bolzano,
Via Orazio n. 25 e del creditore richiedente il fallimento Fondazione
Enasarco;*

- previa acquisizione del fascicolo di parte dell'istruttoria prefallimentare;

*- occorrendo, previo accertamento dei fatti e delle circostanze ritenute
rilevanti a mezzo di audizione di persone informate sui fatti con riserva di
indicazione dei nominativi, ovvero di rinnovazione di consulenza tecnica
d'ufficio volta ad accertare la sussistenza dello status di imprenditore
agricolo ex art. 2135 c.c. in capo a società semplice agricola in
liquidazione negli esercizi 2015 e 2016;*



*- revocare la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 46/2017 del 18 luglio 2017,
depositata in data 2 agosto 2017, dichiarativa del fallimento di
società semplice agricola in liquidazione e dei soci*

- con il favore delle spese di lite.

**del procuratore di parte appellata Fallimento s.s. società agricola
in liquidazione, nonché di]**

*Voglia la Corte adita, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione
disattesa,*

- 1) rigettare il reclamo, confermando la sentenza di fallimento opposta;*
- 2) con sentenza provvisoriamente esecutiva;*
- 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.*

del procuratore di parte appellata Fondazione Enasarco:

Piaccia alla Corte:

*I) rigettare il reclamo avverso la sentenza n. 46/2017, emessa dal Tribunale
di Bolzano, comunicata in data 3.08.2017, poiché totalmente infondato in
fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.*

*II) rigettare la richiesta di rinnovo della CTU e quella di assumere testi anche
in sommarie informazioni.*

III) con vittoria di spese di lite.

del Procuratore Generale:

Voglia la corte d'Appello di Bolzano confermare l'impugnata sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la qui impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano, ritenuta – sulla
base di consulenza tecnica d'ufficio assunta nella fase processuale



prefallimentare - l'attività imprenditoriale commerciale svolta in periodo dal dicembre 2014 al 2016 dalla ss. agricola (da ora in poi anche solo Società oppure i ss.), già posta in liquidazione con delibera dei soci di data 24.11.2014, prevalente sulla sua attività di natura agricola ormai di fatto cessata, e quindi la assoggettabilità della stessa società alla procedura concorsuale, ed accertato inoltre lo stato d'insolvenza irreversibile, dichiarava, su ricorso del 16.11.2016 presentato dalla Fondazione Enasarco, vantante credito di € 47.015,49 oltre interessi, accessori e spese, il fallimento della società e dei tre soci illimitatamente responsabili sigg.i

Spiegava in particolare il Tribunale,

- che la ss., costituita in data 20.11.1973, con sede in Merano e sede secondaria in Sabaudia (LT)¹, già operante nel campo della florovivaistica, con delibera dei soci di data 24.11.2014 era stata posta in liquidazione;
- che a mezzo di atto notarile di data 30.12.2014 la Società aveva stipulato con la società .. società agricola a r.l.² (da ora in poi anche solo s.r.l.), pure essa con sede in Merano, costituita appena con atto del 14.11.2014 in compagine sociale del tutto diversa ed iscritta nel registro delle imprese il 01.12.2014, un contratto d'affitto d'azienda della durata di 25 anni, tacitamente rinnovabile di ulteriori 15 anni, avente ad oggetto tutti gli immobili con annessi fabbricati con le relative pertinenze ed accessori

¹ cfr. la relazione del consulente d'ufficio di data 09.07.2017 su compagine sociale, conferimenti, quote dei soci, proprietà immobiliare in Merano e Sabaudia per totali ca. 233.000 m², organizzazione aziendale, numero dipendenti (in media, nel 2014, 194 unità), numero agenti di commercio (11 per l'estero, 15 per il territorio nazionale) attività svolta, acquisti negli anni 2012 – 2014, consistenza del magazzino alla data 31.12.2014,

² amministratore unico Adriano Gobetti; società detenuta fino al 12.07.2017 dal socio unico AGROFLOR UG, società di diritto tedesco con sede in Monaco di Baviera, successivamente cessione di quota minoritaria alla soc. Sebatum s.r.l. con sede in Brunico



connessi, compresi le scorte vive e le scorte morte, i macchinari e le attrezzature giusta lista ancora da redigere dalle parti;

- che contestualmente la ss., contrariamente a quanto previsto nel contratto di affitto al suo articolo 13³, aveva ceduto all'affittuaria tutti i crediti, come emergeva dalla lettera inviata tramite PEC di data 30.12.2014 dall'affittuaria alla concedente;⁴

- che la ss. aveva, in periodo successivo alla sua messa in liquidazione e successivo anche ad un contratto di comodato, stipulato in forma solo orale in data 18.12.2014 ed invocato nella premessa sub f) del contratto d'affitto notarile⁵, poi superato dal contratto d'affitto del 30.12.2014 già citato, esercitato attività di impresa commerciale e in particolare attività intermediaria nella circolazione dei beni (art. 2195, 1° comma, n. 2, c.c.). Detta attività sarebbe consistita nell'acquisto, presso il produttore estero Agro Industrial i S.A., con sede in Brasile, e nell'importazione in Italia di grandi partite di materia prima - talee - al fine di rivenderle

³ cfr. il contratto d'affitto del 30.12.2014, doc. 10 nel fascicolo della qui resistente curatela fallimentare:

"Art. 13: Tutti i crediti ed i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto e connessi in qualche modo agli immobili, ivi comprese imposte arretrate, gravano esclusivamente sulla parte concedente e alla parte affittuaria non ne assume, in riguardo alcun debito e nessuna responsabilità I crediti ed i debiti sorti e che sorgeranno nel corso dell'affitto, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico della parte affittuaria:"

⁴ cfr. la citata lettera 30.12.2014, allegato n. 3 alla relazione del consulente d'ufficio esperita in corso dell'istruttoria prefallimentare:

"Esaminata la Vs. proposta di cessione dei crediti come da Vs. lettera del 30 dicembre 2014 a noi inviata via PEC e da noi ricevuta in data 30 dicembre 2014 [non rinvenibile in atti] Vi comunichiamo con la presente di accettare la proposta di cessione dei crediti ivi formulata che ci appare congrua. A scanso di equivoci, si fa presente che la scrivente società ritiene perfezionato l'accordo per la cessione dei crediti nel momento in cui Vi perviene la presente comunicazione."

⁵ cfr. il contratto d'affitto del 30.12.2014 citato, doc. 10 nel fascicolo della curatela fallimentare:

"f) La s.s. ha concesso, per mezzo di un accordo orale, in comodato gratuito alla Lazzeri srl., dalla data del 18-12-2014 sino ad oggi, in previsione della costituzione di un rapporto di affitto/locazione, i beni immobili sopra indicati alle lettere a), b) e c) della premessa."



all'affittuaria [redacted] s.r.l.⁶, vedendosi così la [redacted] ss. concedente intestate le relative fatture di vendita emesse dalla venditrice e procedendo quindi essa alla successiva rifatturazione all'acquirente affittuaria, con registrazione delle fatture e relativa liquidazione IVA, inserite nelle proprie annuali dichiarazioni IVA;

- che, avendola [redacted] ss. in quel periodo già cessato ogni attività agricola sua propria, la predetta nuova attività di intermediazione non poteva più considerarsi quale esercitata in connessione con quella agricola e di cui all'art. 2135, 3° comma c.c., sicché non poteva più avvalersi dell'esenzione dalla procedura fallimentare riservata all'imprenditore agricolo, soggiacendo pertanto, quale imprenditore commerciale, alla legge fallimentare.

Un tanto premesso e motivato con ampi richiami giurisprudenziali, il Tribunale, stante la neppure contestata gravissima insolvenza irreversibile della Società [redacted] (cfr. l'elenco provvisorio dei creditori, doc. 8 nel fascicolo della curatela resistente), dichiarava il suo fallimento e quello dei soci illimitatamente responsabili.

Avverso tale decisione la Società [redacted] ed i tre soci [redacted] proponevano reclamo ex art. 18, L.F., articolato in sei motivi.

Instaurato il contraddittorio con la curatela fallimentare in persona del curatore avv. Mauro Pojer e con il creditore procedente Fondazione Enasarco, la Corte d'Appello, sentite le parti all'udienza del 12.12.2017, assegnava ad

⁶ cfr. la documentazione sull'importazione, all. 13, nel fascicolo della curatela fallimentare, nonché le relative fatture nn. emesse dalla Società [redacted] alla [redacted] s.r.l., inserite nei fascioletti documenti sub. nn. B-16 e B-17 della parte reclamante, con allegate le numerose fatture di vendita da [redacted] Agricultural Group a Lazzeri s.s. agricola, nonché documentazione sull'importazione delle talee, all'apparenza gestita dallo spedizioniere Michele Paris s.r.l.



esse i termini per il deposito di memorie difensive e di memorie di replica, trattando la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte reclamante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2279 c.c. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto le operazioni compiute dai liquidatori esorbitanti dalle necessità di liquidazione della società.

1.1 L'attività svolta in supporto all'affittuaria, ossia l'intermediazione nella vendita di piantine dalla produttrice società brasiliana alla _____ s.r.l. non eccederebbe rispetto a quelle consentite in fase di liquidazione e non integrerebbe la fattispecie di "nuove operazioni" vietate ai liquidatori. Ed anzi, l'acquisto delle piantine presso l'importatore brasiliano non sarebbe connotato da difformità teleologica rispetto alla situazione della società agricola, né sarebbe economicamente esorbitante tale da non giustificarsi con lo scopo di liquidazione della società agricola e della definizione dei rapporti in corso. Non sarebbe neppure diretta in modo autonomo al conseguimento di un utile, né idonea ad integrare nuove iniziative speculative incompatibili con la preparazione e la realizzazione della fase di liquidazione.

Ed anzi, gli acquisti delle talee importate dal Brasile, operati direttamente dall'affittuaria, con imputazione meramente formale alla società agricola, sarebbero da intendersi espressione della cooperazione tra concedente ed affittuaria, necessaria per garantire la continuità delle importazioni delle talee dall'estero, fondamentale per mantenere in vita il ciclo produttivo e, alla fine dello stesso, la commercializzazione delle piantine coltivate nell'azienda affittata. Stante il ritardo nel conseguimento, da parte



dell'affittuaria, delle autorizzazioni necessarie sia per l'acquisto diretto delle piantine madre in Brasile e per l'esportazione, ottenuta nel dicembre 2014, sia per l'importazione in Italia di materiali vegetali (la prodromica volturazione dell'iscrizione nel Registro Unico Produttori – RUP dalla Società alla s.r.l. venne avviata il 14-14.01.2015, e l'autorizzazione all'importazione rilasciata in data 20.02.2015), la stessa concedente Società avrebbe corso il rischio di vedersi confrontata con richieste risarcitorie sia del produttore brasiliano, che della clientela ceduta alla affittuaria, che avrebbero potuto rendere aggredibile la voce attiva della società in liquidazione, data dai canoni di affitto corrisposti dall'affittuaria s.r.l., pari ad annui € 120.000,00.

1.2 Il motivo è infondato. Vero è che l'art. 2278 c.c. attribuisce ai liquidatori della società il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, cioè tutti gli atti strumentali ed utili alla stessa, con l'obiettivo della massimizzazione del risultato. Come ha rilevato la curatela fallimentare qui resistente, l'attività commerciale intrapresa dai liquidatori della Società esorbita da tale fine, in quanto, impegnandosi direttamente nei confronti del venditore estero e dello spedizioniere per il ripetuto acquisto di talee per importi di rilevante ammontare, ha esposto la società ad un nuovo rischio d'impresa, senza pretendere, all'apparenza, garanzie adeguate e senza che sia stata neppure presa in considerazione alcun margine di profitto dall'attuata attività intermediaria nella circolazione dei beni.

Comunque, al fine di verificare la sussistenza del presupposto per la fallibilità del soggetto imprenditore, contestata dagli odierni reclamanti, non interessa la liceità o no del suo comportamento, ma esclusivamente la



qualifica del soggetto agente quale imprenditore agricolo o imprenditore commerciale, che andrà accertata in concreto e sulla base dell'attività effettivamente compiuta⁷. Appaiono così irrilevanti i motivi che a dire della reclamante avrebbero spinto i liquidatori ad attivarsi in favore della affittuaria per l'esigenza, peraltro solo affermata e non documentata, di non veder interrotto il ciclo produttivo.

Ed anzi, la concedente, che nella premessa sub e) del contratto d'affitto, ha apertamente dato atto delle difficoltà economiche e finanziarie che l'avevano motivata a "cessare ogni sua attività"⁸, poteva presumere ed aspettarsi, che prima di presentarsi quale comodatario e poi affittuario dell'importante azienda agricola, s.r.l. si sia informata sui cicli produttivi gestiti dalla concedente e fosse quindi ben consapevole della necessità dell'approvvigionamento delle talee presso l'esportatore brasiliano. Avrebbero quindi le parti ben avuto il modo di attivarsi in tempo sui requisiti necessari per poter dapprima o in quasi contemporaneità attuare il subentro dell'affittuaria alla concedente nell'importazione delle talee.

Alla luce di tali considerazioni, appare difficile immaginare fondate domande risarcitorie di chicchessia - e prima fra tutte dell'affittuaria

⁷ cfr. sul punto Cass. civ. 13.07.2017, n. 17343, con richiami a Cass. civ. 17928/2016, laddove in motivazione si legge: "Infatti, ha carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendente dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa."

⁸ cfr. il già citato contratto d'affitto di data 30.12.2014, litt. e): "La ss., che si trova in stato di liquidazione e che ha deciso, per motivi di necessità economica e finanziaria, di cessare ogni sua attività, stante la difficoltà per non dire impossibilità di vendere i suoi predetti beni immobili ... sia a causa delle ipoteche iscritte, dei vincoli iscritti e della scarsa commerciabilità degli stessi immobili, ha deciso di concedere in affitto agrario i citati beni immobili, composti da terreni agrari con annessi fabbricati, con pertinenze ed accessori, con scorte vive e scorte morte, anche per impedire in tal modo una perdita del valore degli immobili e un degrado delle strutture e pertinenze esistenti sui medesimo immobili, nonché per garantire una coltivazione e una conduzione agricola degli immobili" .
a deciso di concedere in affitto agrario"



s.r.l. - avanzate nei confronti della ss., in liquidazione, che i liquidatori avrebbero deciso di prevenire a mezzo della intermediazione della concedente nell'acquisto ed importazione delle materie prime.

2. Con il secondo motivo, la reclamante deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 c.c. quanto alla necessaria identità soggettiva tra l'imprenditore agricolo che effettui una delle attività prettamente agricole, di cui al secondo comma dell'art. 2135 c.c. e colui che eserciti le attività connesse elencate nel suo terzo comma.

2.1 Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione laddove, pur avendo riconosciuto il pacifico principio per cui l'imprenditore che non eserciti più direttamente l'attività agricolo per aver concesso in affitto ad altro soggetto l'azienda agricola o per altri motivi, non muti il proprio oggetto sociale, trasformandosi in imprenditore commerciale, rimanendo anche in tale ipotesi escluso dall'ambito dei soggetti fallibili, abbia tuttavia ritenuto l'attività connessa commerciale svolta dall'imprenditore agricolo permessa solo se esercitata in favore dello stesso soggetto e non in favore di altri, facendone quindi derivare, nel caso di specie, l'assoggettabilità della Società al fallimento.

Ritiene la reclamante "eminente formale" tale interpretazione letterale dell'art. 2135 c.c., pretendendo invece che Lazzeri s.s., pur avendo ceduto l'intera azienda agricola, possa aver mantenuto la qualifica agricola sol perché avrebbe posto la sua attività di intermediazione a favore del soggetto imprenditore agricolo ... società agricola a r.l.

2.2 Il motivo è infondato.

2.2.1 Insegna la Suprema Corte, con la sentenza n. 17397/2015, già citata



dal Tribunale, che *“non può essere dichiarata fallita una società avente a oggetto l’esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendo essere considerate né la prestazione non professionale di garanzie né l’affitto d’azienda”*.

Perché l’imprenditore agricolo mantenga, pur dopo aver ceduto in affitto la sua intera azienda ed aver cessato, la qualifica di imprenditore agricolo, occorre – ai fini del perdurare dell’esenzione da fallibilità - che non intraprenda attività commerciale alcuna. Dovesse quindi egli diventare insolvente quale mero proprietario dell’azienda agricola concessa in affitto, non sarà da considerare fallibile.

Laddove invece egli, dopo aver cessato ogni attività agricola e quindi aver abbandonato ogni collegamento funzionale della sua attività con il fattore produttivo terra, intraprenda una delle attività commerciale di cui all’art. 2195 c.c., sarà – sussistenti gli altri presupposti di cui all’art. 2082 c.c. - da considerare imprenditore commerciale e in quanto tale fallibile. Non potrà, in tale prospettiva, più avvalersi della previsione dell’art. 2135, 3° comma, c.c., per cui all’imprenditore agricolo, che effettivamente eserciti attività agricola vera e propria è permesso svolgere attività connesse, anche commerciali, senza che ciò possa far mutare la sua qualifica da imprenditore agricolo (non fallibile) ad imprenditore commerciale (soggetto a fallimento). L’articolo invocato elenca una serie di attività di per sé commerciali, oltre a quelle dall’imprenditore agricolo compiute di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti della sua azienda, che sono ritenute connesse con l’attività agricola, quale *“le attività*



dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" e il cui esercizio, anche a scopo di lucro, offerto a terzi (altri agricoltori o no) non farà mutare la qualifica dell'imprenditore agricolo.

Non varrà però l'inverso: l'imprenditore agricolo, che abbia cessato l'attività agricola e compia esclusivamente, senza più collegamento con il fondo, attività commerciale, non manterrà la sua qualifica sol perché essa viene prestata in favore di altro soggetto imprenditore agricolo. Ammettendo tale ipotesi inversa, implicante l'espansione della qualifica agricola del soggetto ausiliato al soggetto ausiliante non oppure non più agricolo, si verrebbe ad estendere, a dismisura e senza giustificazione normativa, il novero degli imprenditori agricoli non passibili di fallimento.

Nel caso che occupa, a conferma dell'effettiva cessazione di ogni attività agricola da parte della concedente Società ...i ss., va nuovamente richiamato il testo della premessa sub f) del già citato contratto di affitto del 30.12.2014 e testualmente riportata in nota n. 8. Né parte reclamante, su cui per giurisprudenza consolidata grava l'onere di prova, ha fornito elementi concreti da cui desumere una ripresa di attività imprenditoriale agricola diretta, spesa in favore dell'azienda già affittata.

Cosa che peraltro risulta concettualmente impossibile, considerato che l'attività agricola dapprima esercitata dalla Società ...i ss. è stata ceduta, a mezzo dell'affitto d'azienda, alla ...s.r.l., altro soggetto imprenditore, non legato al primo da vincolo societario alcuno.

Sull'interpretazione da riservare alla locuzione del "*medesimo imprenditore agricolo*" di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c., ... si è



formata giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che fa rientrare nell'alveo dell'attività agricola le attività commerciali connesse laddove svolte dal medesimo imprenditore agricolo e nei limiti di non prevalenza sull'attività agricola vera e propria, connotata dal collegamento funzionale con la terra, intesa quale fattore produttivo.

Si veda, in particolare, Cass, civ. 10.11.2016, n. 22978, che bene s'attaglia al caso di specie, laddove in motivazione, a conferma della esclusione della qualifica di agricola dell'attività connessa si legge quanto segue:

“Non sussisteva nella specie esercizio di alcuna delle attività previste dall'art. 2135 c.c. di 'coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali', ovvero rientranti nel ciclo biologico, e non poteva farsi ricorso alla locuzione 'attività connesse', che vale ad estendere lo statuto dell'imprenditore agricolo ad attività diverse, se ed in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole tout court. Il richiamo alle attività connesse previsto dall'art 2135 c.c., lungi dal configurare una categoria di imprenditore agricolo, postula lo svolgimento di attività in sé agricole, e l'imprenditore agricolo 'per connessione' non è altri che il 'medesimo' imprenditore agricolo, avuto riguardo all'esercizio di attività diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola. Rientrano perciò nell'impresa agricola, oltre alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento tra l'attività agricola principale e quelle di trasformazione dei prodotti (Cass. sez. 1, sent. n. 1344 del 2011), svolte dal medesimo imprenditore.”

2.2.2 Sia aggiunta una considerazione sulla suddivisione dell'onere della prova quanto alla sussistenza dell'esimente dal fallimento invocata dall'imprenditore insolvente che si definisca imprenditore agricolo.

Sarà, secondo le regole generali, il creditore che insti per il fallimento di un soggetto a dover allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a



dimostrare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale, quindi la qualità di imprenditore del soggetto debitore e la sua incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento. Resterà invece a carico del debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, quindi eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali dell'impresa indicati nell'art. 1, L.F. o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale (imprenditore agricolo) che lo sottragga al fallimento, pur laddove svolga, insieme a quelle agricole vere proprie, una o più delle "attività connesse" di cui all'art. 2135, 1° comma c.c.

Si veda, a conferma dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, Cass. civ., 8.8.2016, n. 16614:

"Non è assoggettabile alla dichiarazione di fallimento, per difetto di commercialità della sua attività, il solo imprenditore agricolo che provi, quanto alla conservazione e commercializzazione esercitate, che esse, in astratto connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c., abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti almeno in prevalenza dalla coltivazione del proprio fondo. In difetto di tale prova, a carico del debitore, non può evidenziarsi un reale rapporto di connessione tra commercio dei prodotti ortofrutticoli e attività agraria".

Con la conseguenza, che in assenza di prova della causa esimente, il soggetto che appaia rientrare, secondo gli esiti dell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali, sarà soggetto a fallimento (sempre sussistendo i limiti minimi di fallibilità).

Nel caso di specie, parte reclamante non ha provato la concreta attività agricola (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) da essa svolta dopo la cessione dell'azienda dapprima in comodato e poi in affitto alla

ì s.r.l., sicché l'attività intermediaria, rientrante – come ritenuto dal Tribunale - nella categoria del contratto di commissione, intrapresa in favore



della affittuaria non risulta connessa con alcuna delle attività agricole all'attualità da lei esercitata ed è quindi da qualificarsi mera attività commerciale. Di conseguenza, ss. – avendo agito quale imprenditore commerciale – sarà passibile di fallimento.

3. Con il terzo motivo parte reclamante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2082 c.c. da parte del Tribunale.

3.1 In primo luogo non vi sarebbe neppure stata l'attività intermediaria attribuita dal Tribunale alla Società i, per essere la materia prima stata acquistata direttamente dall'affittuaria r.l.. La ss. avrebbe solo ricevute la fatturazione, provvedendo poi a rifatturarle all'affittuaria, per le sopra già dette ragioni legate al ritardo nell'iscrizione dell'affittuaria nel RUP.

In secondo luogo, la (nuova) attività commerciale svolta dalla Società Lazzeri non sarebbe stata caratterizzata dalla professionalità e dall'abitudine, richieste perché possa considerarsi attività d'impresa trattandosi invece di interventi solo sporadici e esauriti in tre mesi circa. Difetterebbe pertanto, in capo alla società, la stessa qualifica di "imprenditore commerciale", unico soggetto fallibile.

3.2 Il motivo è infondato.

3.2.1 Come spiegato dalla stessa parte reclamante essa, ancora iscritta nel RUP ed in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'esportazione ed importazione delle talee, e dotata – pur dopo la cessazione dell'attività e la connessa perdita dello status di soggetto passivo d'imposta – di partita IVA, in quanto non sospesa in attesa della fine del rapporto d'affitto d'azienda, è intervenuta in aiuto dell'affittuaria, al posto suo acquistando le talee presso



il produttore brasiliano, in ciò evidentemente ricollegandosi alla precedente annosa collaborazione. In punto si veda la consulenza d'ufficio assunta nel corso dell'istruttoria prefallimentare laddove il consulente dott. Palla attribuisce rilievo alla mancata sospensione della soggettività IVA e attribuisce a tale circostanza valenza di dimostrazione che Lazzeri ss. agricola, *"... ha deciso di iniziare una nuova attività economica o di portare avanti un'attività commerciale che prima della concessione in affitto dell'azienda agricola poteva essere inquadrata come commessa no e non prevalente."*⁹

Se anche difetta prova sull'intenzionalità della continuazione dell'attività, è tuttavia indubbio che la . ss. si sia avvalsa della partita IVA, non sospesa, che ha permesso sia la fatturazione a suo nome della merce destinata alla s.r.l., che la rifatturazione alla s.r.l., ed inoltre, sempre dopo la cessione dell'azienda agricola all'affittuaria, la emissione a carico suo di ulteriori numerose fatture da parte di soggetti diversi rispetto a quelli fin qui menzionati, non o non tutte seguite da rifatturazione a carico di i s.r.l., incombenti questi sintomatici di attività commerciale svolta.

Si rimanda a quanto sopra già detto sulla liceità del comportamento, risultando, ai fini della assoggettabilità oppure no della Società ss. alla procedura concorsuale dirimente soltanto la concreta esecuzione di attività imprenditoriale commerciale.

3.2.2 Non risulta in atti chi in concreto avesse ordinato le partite di merce; la eventuale prova di per sé non pare potesse aver causato problemi,

⁹ cfr. relazione del consulente dott. Michael Palla di data 09.07.2017, pag. 19



ben potendo presumersi che, trattandosi di importanti partite di merce importata dal Brasile, gli ordini fossero avvenuti per iscritto o comunque a mezzo di posta elettronica tracciabile.

Né rileva la circostanza per cui – come riferito dalla parte reclamante – i pagamenti all'esportatore brasiliano sarebbero stati eseguiti direttamente dalla [redacted] s.r.l. Un tanto non solo pare essere perfettamente compatibile con l'attività intermediaria nella circolazione dei beni, in forma di rapporti di commissione, ma risulta anzi comportamento del tutto abituale.

3.2.3 Che quindi vi sia stata la dedotta attività intermediaria, può dirsi provato proprio dalle numerose fatture emesse dalla produttrice, dallo spedizioniere Paris e da Pacific Adventures LTD per nolo aereo, a nome della [redacted] s.s. agricola in liquidazione, seguita dalla successiva rifatturazione degli importi, in ragione mensile, alla [redacted] soc. agricola a r.l. (cfr. fatture [redacted] i n. 60168 del 31.12.2014 in doc. B-17 e n doc. C-12, n. 60005 del 31.01.2015 e 60006 del 28.02.2015 in doc. C-12, nel fascicolo della parte reclamante alla [redacted] s.r.l., tutte corredate da elenco analitico del costi sostenuti dalla Società [redacted]).

3.2.4 A conferma del fin qui descritto *modus operandi*, la stessa parte reclamante ha prodotto, sottoponendolo all'attenzione del giudicante, a pagina 19 del documento sub C-12, una scrittura datata 06.02.2015, firmata da [redacted] per la [redacted] s.s. Agricola (nel documento individuata quale la "PRIMA") ed [redacted] per la [redacted] Società agricola a r.l. (la "SECONDA"), intitolata "Compensazione di Crediti e Debiti", del seguente tenore:



"PREMESSO CHE

- *a causa di ostacoli puramente burocratici e in attesa di ricevere l'autorizzazione di importazione per la SECONDA, e pertanto al fine di non cessare l'attività con conseguente licenziamento di ca. 150 persone, Lazzeri s.s. agricola ha acquistato nell'interesse della Lazzeri Società Agricola a.r.l. materie prima con i relativi oneri di trasporto, importazione, ecc.;*
- *la PRIMA con fatt. n. 60168 del 31/12/2014 di Eur 120.528,57 (imponibile Eur 106.798,32) e con fatt. n. 60005 del 31.01.2015 di Eur 406.908,53 (imponibile Eur 361.523,78) per un tot. Eur 527.491,09, ha provveduto ad addebitare il puro costo alla SECONDA,*
- *per i pagamenti ai fornitori ha provveduto la SECONDA a nome e per conto della PRIMA come da lista allegata e nello specifico:*
Agro Industrial S.A. Brazil Eur 369.500,00
Paris Michele Roma Eur 61.632,03
Pacific Adventures Lt Miami Eur 63.134,23
per un totale di € 494.266,26
Pertanto risulta da queste operazioni una differenza a favore della PRIMA di € 33.224,83

CONSIDERATO CHE

la SECONDA vanta un credito assai maggiore verso la PRIMA per pagamenti eseguiti in nome e per conto con delega a dipendenti, agenti, Equitalia, Agenzia delle Entrate e fornitori vari;
SI CONVIENE di conguagliare in data odierna l'importo di Eur 33.224,83 con i crediti che la SECONDA vanta nei confronti della PRIMA a causa dei pagamenti delegati."

Tale documento, a prescindere dalla mera affermazione, non sorretta da nulla e nemmeno da spiegazione negli atti del processo, sul "*credito assai maggiore*" di a r.l. nei confronti della Società i ss., offre comunque un buon riassunto dei fatti come emergenti dalla documentazione versata in atti; al contesto vale conferma dell'attività continuativa svolta dalla Società Lazzeri ss. in favore della s.r.l., proseguita ancora per tutto febbraio 2015, come comprovata dalla fattura emessa dalla Società alla s.r.l. (cfr. fattura n. 60006 del 28.02.2015, foglio 21 del doc. C-12 della parte reclamante), e di cui al pressoché analogo scritto riassuntivo di data 28.02.2015 (firmato sempre da i e , con cambiati i soli dati della fattura e gli importi posti a conguaglio, cfr. il foglio 30 del doc. C-12 nel fascicolo di parte reclamante).



L'attività svolta dalla s.s. agricola in liquidazione in favore della Lazzeri società agricola a r.l. rientra quindi, come dalla stessa ricostruzione operata dalle due parti, perfettamente nello schema del contratto di commissione, di cui agli artt. 1731 ss. c.c., a nulla rilevando che la misura della provvigione per il commissionario non risulti esplicitamente determinata. Peraltro, giusto il tenore dei documenti appena commentati (e a prescindere della loro inopponibilità al fallimento, stante l'assenza di data certa), il commissionario s.s. agricola parrebbe avuto il vantaggio di veder conguagliato il suo credito risultante nei confronti della committente Lazzeri soc. agricola a r.l. con i crediti di questa nei suoi confronti, riconosciuti dalle parti quali "assai maggiori".

3.2.5 Vero è che, per essere inquadrabile come attività d'impresa, quella intermediaria prestata nella circolazione dei beni deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 2082 c.c. e rivestire carattere di professionalità, che difetta in caso di attività svolta in modo occasionale ed episodico (cfr. Cass. 06.06.2003, n. 9102, Cass. 22.09.2003, n. 13999, e, più recentemente, Cass. 06.04.2017, n. 8982:

"Nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle, ancorché occasionali, che siano svolte in forma di impresa, i cui requisiti, la professionalità e l'abitudine, esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale, ai sensi degli artt. 2135 e 2195 c.c., non ravvisabili in riferimento ad atti isolati di produzione e commercio, quali vengano ritenuti secondo l'incensurabile accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito (in applicazione di tale principio, la Corte ha mandato immune da censure l'accertamento compiuto dalle commissioni tributarie che avevano ritenuto occasionale e non assoggettabile ad iva, e dunque non resa nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, la cessione di materiali di cava da parte di un comune ad una impresa, che procedeva alla realizzazione di una vasca di depurazione commissionata dallo stesso comune"

Alla luce della copiosa documentazione dimessa sempre dalla parte



reclamante osservasi che gli interventi per l'acquisto di talee e l'organizzazione dei trasporti siano stati assai numerosi (si vedano gli allegati alle fatture mensili emesse a carico di [redacted] s.r.l.). Per gestire un tanto, evidentemente serviva una organizzazione, seppur minima, approntata da [redacted] s.s. agricola, al fine di tenere i contatti con la produttrice brasiliana della materia prima e gestire i trasporti internazionali al fine dell'importazione delle talee in Italia resa in quel periodo possibile solo dall'iscrizione della [redacted] s.s. agricola nel RUP.

Non si è quindi in presenza di atti episodici e isolati, ma di una duratura collaborazione tra le due società, iniziata già in costanza del rapporto di comodato e proseguito poi, in regime di affitto d'azienda, fino a tutto febbraio 2015.

4. Con il quarto motivo la reclamante sostiene l'irrelevanza della mancata cessazione della soggettività IVA. Esagerato sarebbe il formalismo del consulente e quindi del Tribunale, che avrebbe attribuito importanza al fatto della mancata sospensione della partita IVA.

La critica si fonda sulla risposta data dal consulente in replica alle osservazioni di parte oggi reclamante, laddove questa – sulla base della sentenza Cass. civ. 17397/2015 già citata - insisteva sull'assenza di qualsivoglia nuova e distinta attività commerciale intrapresa dalla Società Lazzeri ss., riportando l'intermediazione piuttosto nell'ambito *“di una limitata ed oramai esaurita serie di registrazioni contabili di fatture ricevute per servizi resi nel periodo antecedente alla liquidazione, ovvero inerenti alle attività di liquidazione, nonché per acquisti operati direttamente dall'affittuario e la cui imputazione meramente formale alla società si è resa*



necessaria per garantire la continuità delle importazioni all'estero" Con l'invocata conseguenza che, giustappunto per Cass. civ. 17387/2015, "non può essere dichiarata fallita una società avente a oggetto l'esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendo essere considerazione né la prestazione non professionale di garanzie né l'affitto dell'azienda".

Ed è a tale osservazione che si ricollega la risposta del consulente, secondo cui "Ove SS agricola avesse entro 30 giorni presentato all'agenzia delle entrate un modello di cessazione dell'attività con sospensione degli obblighi in campo IVA e di conseguenza non esercitando alcuna attività imprenditoriale, lo scrivente C.T.U. avrebbe concluso, che in effetti, negli esercizio 2015 e 2016 la stessa non ha esercitato un'attività commerciale."¹⁰

Solo in detta ipotesi della totale assenza di attività commerciale, comprovata dalla presentazione del modello di cessazione dell'attività con sospensione della partita IVA, secondo il consulente, "la sentenza della Cassazione su citata sarebbe stata in linea con il presente caso della C.t.u.", laddove la predetta decisione della Suprema Corte di ritenere non soggetto a fallimento l'imprenditore agricolo che aveva cessato ogni attività agricola, era basata sul fatto che quell'imprenditore non aveva, al contrario di Lazzeri s.s. svolto alcun attività commerciale.

Ma così non è stato, risultando in concreto che la s.s. agricola in liquidazione – quantomeno nel periodo dal dicembre 2014 al febbraio

¹⁰ cfr. le "Osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio", di cui all'atto del difensore della società :s. depositata il 06.07.2017, pagg. 4 e 5



2015 - ha svolto la descritta attività imprenditoriale commerciale, servendosi a tal fine della partita IVA rimasta non sospesa, e un tanto è, per le ragioni sopra esposte, sufficiente, per ritenerla assoggettabile alla procedura concorsuale.

5. Il quinto motivo del reclamo ha ad oggetto la relazione del consulente d'ufficio, ove questi ritiene la effettiva sussistenza di una "nuova attività commerciale" svolta dalla società in liquidazione, negli anni 2015 e 2016, dimostrata dal volume d'affari come ricostruito sulla base delle dichiarazioni IVA per i periodi d'imposta 2015 e 2016 (rispettivamente € 560.513,00 e € 120.000,00), con totale acquisti ed importazioni pari ad € 1.170.691,00 risp. € 68.155,00, di cui beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi di € 1.158.246,00, risp. € 44.506,00.

Il consulente, tenuto conto delle osservazioni del consulente della Società dott. Haymo Unterhauser, inviate con mail del 18.06.2017 conclude la sua analisi, asserendo che:

"Non tutti i costi dei beni acquistati sono stati oggetto di riaddebito e a nulla rileva il fatto che i beni siano, o meno, stati rivenduti allo stesso costo d'acquisto senza un margine di guadagno; né tantomeno rileva il fatto che gli acquisti della s.s. agricola sarebbero stati in parte pagati dalla conduttrice, trattandosi di semplici movimenti finanziari che non alterano la natura dell'attività esercitata dalla resistente.

L'attività commerciale non si definisce in termini di guadagni, ma viene definita dall'art. 2195 c.c. come attività intermedia nella circolazione dei beni. Ed è fuori di ogni dubbio che con il comportamento messo in atto da parte della s.s. agricola la stessa abbia svolto un'attività intermediaria nella



circolazione dei beni, a nulla rilevando, per la questione che qui interessa, il fatto che essa voleva soltanto agevolare il passaggio dell'azienda agricola alla conduttrice".

La reclamante, a contestazione di tali conclusioni, elenca una serie di presunti errori in cui il consulente sarebbe incorso nel determinare il predetto volume d'affari, nel sommare le fatture d'acquisto senza prestare attenzione a duplicazione di importi IVA e dazi doganali, nel classificare e quantificare le fatture d'acquisto emesse nel periodo successivo alla cessazione dell'attività agricola, senza considerare che esse, in gran parte, si riferivano a servizi resi/beni venduti alla ss. prima della messa in liquidazione e della cessione dell'azienda alla comodataria, poi affittuaria.

Il consulente ha preso puntualmente posizione sui predetti presunti errori, già segnalati nelle *"Osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio"* di data 06.07.2017 redatte dal procuratore di parte reclamante, giungendo infine alla condivisibile conclusione, che – una volta accertata ed appurata la effettiva intermediazione della Società nell'acquisto e importazione della materia prima dal Brasile, integrante attività imprenditoriale commerciale – ai fini della decisione sulla assoggettabilità o meno della Società s.s. agricola non rileva l'esatta qualificazione delle fatture d'acquisto inserite nella dichiarazione IVA della Società e neppure l'esatta determinazione degli importi in ipotesi non rifatturati alla affittuaria.

La corretta conclusione viene fatta propria dalla Corte, a prescindere dall'ulteriore constatazione, che gli affermati errori nella considerazione delle fatture d'acquisto non riaddebitate all'affittuaria, non sono sorretti dalla necessaria prova, da fornirsi dalla società che intenderebbe avvalersi



dall'esenzione della generale fallibilità dell'imprenditore commerciale. La prova orale offerta in questa sede di reclamo non appare utile al fine proposto, ostandovi da un lato l'intrinseca inammissibilità dei capitoli formulati per irrilevanza/mancata contestazione delle affermazioni contenute (capp. 4, 9, 10, 13, 14), e/o per genericità e per il contenuto valutativo (capp. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), dall'altro lato la dalla curatela lamentata insussistenza di note di accredito, necessarie per giustificare contabilmente il non avvenuto pagamento delle fatture asseritamente emesse solo per errore a nome della Società ss. e sostituite da altre inviate alla affittuaria società agricola a r.l., indicata quale effettiva debitrice.

Il capitolo di prova, infine, sulla "mera dimenticanza" nella rifatturazione/riaddebito all'affittuaria (cap. 6), oltre ad implicare risposta valutativa, non integrerebbe comunque argomento opponibile alla parte reclamata.

6. Esauriti così i motivi di reclamo, tutti infondati, la sentenza impugnata va in toto confermata, con conseguente condanna della parte reclamante alla rifusione alle controparti delle spese di lite del grado.

Nella liquidazione delle spese del secondo grado del giudizio vengono in applicazione i parametri introdotti in ultimo dal D.M. Giustizia n. 55/2014. In considerazione del valore della causa, da considerarsi indeterminabile, di complessità media, si avranno, per le singole attività effettivamente compiute, i seguenti importi:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - fase di studio della controversia | € 2.398,00 |
| - fase introduttiva del giudizio | € 1.585,00 |



- fase decisionale € 4.083,00

per un totale di compenso unico pari ad € 8.066,00, cui s'aggiungono, ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014, € 1.209,90 a titolo di spese forfettarie (da calcolare nel 15% sul compenso totale), per un importo complessivo di € 9.275,90.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, definitivamente decidendo sul reclamo presentato da società semplice agricola in liquidazione, nonché da A. L., Pi. M. Li e V. Li nei confronti del Fallimento società semplice agricola in liquidazione e del Fallimento in proprio di

e ad impugnazione della sentenza numero 46/2017, pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 18.07.2017 e pubblicata in data 02.08.2017, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,

1. **rigetta** il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. **condanna** le parti reclamanti a rifondere alle controparti
 - Fallimento società semplice agricola in liquidazione, Fallimento V. L. P. M. Li e A. Li
 - Fondazione Enasarcole spese di lite, che liquida, per le procedure fallimentari (unitariamente) e per Fondazione Enasarco in € 9.275,00 per cadauno, oltre a C.A.P. ed I.V.A. sulle voci gravate ed oltre alle successive spese occorrenti;
3. **dà atto** della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dei reclamanti di



un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
ai sensi del comma 1-bis del predetto art. 13 per la stessa presentazione
dell'impugnazione.

Così deciso in Bolzano, li 14.02.2018

Il Presidente	dott. Johann Pichler
Il Consigliere estensore	dott. Elisabeth Roilo
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner

